Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 10 gennaio 2013

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Valentino Fedeli, dal Dott. Claudio Gorelli, dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Alessandro Vannucci, Componenti; dal dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dai sigg. Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 10 gennaio 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

(32) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO GARILLI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FC Piacenza Spa), MAURIZIO RICCARDI (all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Soc. FC Piacenza Spa) E LUIGI GALLO (all'epoca dei fatti e tuttora soggetto inibito per l'ordinamento federale (nota n. 487/321pf11-12/SP/blp del 23.7.2012).

La Procura Federale, con atto datato 23 luglio 2012, premettendo che nel luglio 2011 erano state avviate trattative per la cessione delle partecipazioni societarie della spa F.C. Piacenza e che siffatte trattative erano intercorse da un lato tra i promittenti venditori Garilli Fabrizio e Riccardi Maurizio, all'epoca maggior azionista e presidente della società il primo ed amministratore delegato della stessa il secondo e, dall'altro, tra i promissari acquirenti Gianfranceschi Mario e Gallo Luigi e premettendo altresì che il Gallo era stato sottoposto a trattamento disciplinare per l'inibizione comminatagli il 17 febbraio 2011 sino al 17 febbraio 2013 e che pertanto non poteva partecipare a dette trattative né svolgere attività per il trasferimento ed il tesseramento di giocatori e tecnici che egli aveva effettivamente svolto a favore della spa F.C. Piacenza, ha deferito a questa Commissione Garilli Fabrizio, Riccardi Maurizio e Gallo Luigi, ai quali ha contestato la violazione ai primi due degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 1 C.G.S., al terzo degli artt. 1 commi 1 e 5, 10 comma 1 C.G.S., specificando di non estendere il deferimento per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. alla spa F.C. Piacenza, perché fallita e revocata dell'affiliazione.
Viene dedotto nella parte motiva del deferimento che il Gallo aveva contattato Lanna Mario per il ruolo di direttore sportivo della società ed aveva altresì di fatto ingaggiato quale allenatore della prima squadra Monaco Francesco, trovando con quest'ultimo l'accordo economico, il tutto agendo nel ruolo preminente di consulente di mercato per il rafforzamento dei quadri tecnici della società.
Viene altresì dedotto che nei confronti del Monaco si sarebbe proceduto con separato deferimento, essendo egli appartenente al Settore Tecnico, con conseguente competenza degli Organi di giustizia sportiva di tale Settore.

Nessuno dei deferiti ha controdedotto nè è comparso nella presente riunione, a differenza della Procura Federale, che è di contro comparsa ed ha chiesto con l'accoglimento del deferimento l'inibizione di anni 1 ciascuno per il Garilli ed il Riccardi e di anni 3 per il Gallo.
La Commissione osserva quanto segue.
Il Riccardi in data 7 gennaio scorso ha fatto pervenire a questa Commissione un'istanza di rinvio del dibattimento sul presupposto della mancata tempestiva conoscenza degli atti del procedimento.
Siffatta istanza non è suscettibile di accoglimento, atteso che il Riccardi ebbe a ricevere il provvedimento di fissazione della riunione odierna in data 18 ottobre 2012, sicchè rispetto a tale data la richiesta degli atti, dal Riccardi formulata il 28 dicembre 2012, appare colpevolmente tardiva, tanto da far ritenere meramente defadigatoria l'istanza di rinvio, che dev'essere pertanto rigettata.
Passando al merito del deferimento, va osservato che ai sensi dell'art. 19 comma 2 CGS l'inibizione temporanea, a cui era sottoposto all'epoca dei fatti il Gallo, comporta tra l'altro il divieto di partecipare a riunioni con tesserati FIGC (inciso lettera D).
Ciò premesso, non può revocarsi in dubbio, perché accertato incontestabilmente dall'Organo inquirente nel corso delle indagini, che il Gallo è venuto meno a siffatto divieto, sicché risulta fondata l'incolpazione che gli è stata mossa, anche nell'ottica dell'inciso lettera A della stessa norma (divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo), in quanto il Gallo, contattando il Lanna ed il Monaco affinché assumessero incarichi presso la società F.C. Piacenza spa, aveva mostrato di agire come tesserato della società o quanto meno come consulente di mercato della stessa, ritenendosi nel contempo già titolare di quota del capitale sociale della FC Piacenza Spa.
Risulta altresì fondata l'incolpazione di Garilli e Riccardi, che, in quanto persone compiutamente inserite nell'ambiente calcistico, non potevano non sapere che stavano svolgendo trattative con un soggetto inibito.
Il deferimento deve essere pertanto accolto, al pari della richiesta sanzionatoria formulata dalla Procura Federale limitatamente alla posizione del Gallo, mentre appare equo ridurre le sanzioni a carico di Garilli e Riccardi nei limiti di mesi 8 ciascuno.

P.Q.M.

infligge a Garilli Fabrizio e Riccardi Maurizio l'inibizione di mesi 8 (otto) ciascuno, a Gallo Luigi l'inibizione di anni 3 (tre).

(52) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO SANTANIELLO (calciatore già tesserato per la Soc. Pescina Valle del Giovenco Srl, attualmente svincolato) FABIO CICIOTTI (già dirigente della Soc. Pescina Valle del Giovenco Srl) DAVIDE MACERONI (già dirigente della Soc. Pescina Valle del Giovenco Srl) (nota n. 710/600pf09-10/SP/blp del 2.8.2012).

La Procura Federale, con atto datato 2 agosto 2012 di rinnovo di precedente deferimento non discusso nel merito per difetti di notifica, ha deferito a questa Commissione Santaniello Antonio, calciatore già tesserato per la società Pescina Valle del Giovenco srl ed attualmente svincolato, Ciciotti Fabio e Maceroni Davide, già dirigenti della medesima Società (in fallimento dal 24 febbraio 2012) per la violazione quanto al primo dell'art. 1 comma 1 C.G.S. e dell'art. 40 comma 3 N.O.I.F., quanto al secondo ed al terzo degli artt. 1 comma 1, 10 comma 6 ultimo periodo C.G.S, con riferimento all'art. 61 N.O.I.F.

Era accaduto che la Società Pescina Valle del Giovenco Srl aveva tesserato tre calciatori giovani di serie senza il trasferimento nella regione di competenza (Abruzzo) dei rispettivi nuclei familiari, residenti in Campania e senza aver richiesto l'autorizzazione del Settore Giovanile Scolastico o la deroga della Presidenza Federale, violando con ciò l'art. 40 comma 3 N.O.I.F.
Il tesseramento dei tre calciatori era risultato pertanto irregolare ed altrettanto irregolare era stata la loro partecipazione a cinque gare del Campionato Giovanissimi Regionale, le cui distinte erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori della squadra Ciciotti Fabio e Maceroni Davide, che avevano certificato la regolarità della posizione anche dei tre calciatori di cui trattasi, che invece non lo era.
Nessuno dei deferiti ha controdedotto, né è comparso alla riunione odierna, nel corso della quale la Procura Federale ha chiesto irrogarsi la inibizione di anni 1 per il Ciciotti e di mesi tre per il Maceroni; ha chiesto altresì lo stralcio della posizione del Sntaniello, in quanto non raggiunto dalla comunicazione del deferimento..
La Commissione osserva quanto segue.
Occorre premettere che con il deferimento che ha preceduto l'attuale, per gli stessi fatti descritti in narrativa erano stati incolpati, oltre a Ciciotti, Maceroni e Santaniello, Stornelli Sabatino (presidente della società), Mastroianni Luca (amministratore delegato della società), i due calciatori Sommese Paolo e Cozzolino Pasquale, nonché la medesima società Pescina Valle del Giovenco srl e che questa Commissione, con decisione 14 aprile 2011, aveva disposto l'applicazione a carico di Sommese Paolo e Cozzolino Pasquale della pena patteggiata della squalifica di gg. 40 (quaranta) ciascuno da scontarsi in gare ufficiali e, con successiva decisione 5 maggio 2011, resasi necessaria per difetto di notifica del deferimento a Stornelli e Mastroianni, l'inibizione di anni 1 (uno) per lo Stornelli e di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) per il Mastroianni, rimettendo nel contempo gli atti alla Procura Federale per l'ulteriore difetto di notifica alla società Pescina Valle del Giovenco Srl ed a Santaniello, Ciciotti e Maceroni.
Il deferimento è fondato e va accolto.
Si rileva infatti dagli atti che è stato posto in essere da parte dei deferiti un comportamento contrario alla lettera dell'art. 40 comma 3 NOIF, così come modificato dal C.U. n. 157/A del 17.06.2009, che subordina l'autorizzazione al tesseramento al comprovato rispetto di specifici requisiti temporali e geografici o, alternativamente, al fine di ottenere la deroga prevista, alla produzione di altrettanto specifici documenti.
L'accertato compimento degli illeciti ha comportato l'irregolarità del tesseramento anche del calciatore Santaniello e la sua irregolare partecipazione alle gare di che trattasi, disputate nel periodo intercorrente tra il 27 settembre ed il 25 ottobre del 2009, con conseguente responsabilità dei due dirigenti accompagnatori della squadra, firmatari delle distinte.
Deve essere stralciata la posizione del Santaniello in conformità della motivata richiesta della Procura Federale, mentre appare equo sanzionare il Ciciotti nella stessa misura del Maceroni, non essendo in alcun modo diversificabile la responsabilità dei due deferiti.

P.Q.M.

rimette gli atti alla Procura Federale per quanto di ragione in ordine al deferimento di Santaniello Antonio; in accoglimento del deferimento di Ciciotti Fabio e di Maceroni Davide infligge a ciascuno la inibizione di mesi 3 (tre).

(74) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LEUCCIO TONARELLI (Vice Presidente della Soc. ASD Orlandia 97) Maria Rita ZODDA, NUNZIATINA SPINELLA E MELANIA RADICE (già calciatrici tesserate per la Soc. ASD Orlandia 97, attualmente svincolate), CLARA LAZZARA (già calciatrice tesserata per la Soc. ASD Orlandia 97, attualmente tesserata per la Soc. ASD CF Acese), VALENTINA MINCIULLO (già calciatrice tesserata per la Soc. ASD Orlandia 97, attualmente tesserata per la Soc. ASD Sporting Locri C/5 Femminile), MARIA CUSMA' PICCIONE (già calciatrice tesserata per la Soc. ASD Orlandia 97, attualmente tesserata per la Soc. ACF D. Aquile Bagheria), CRISTINA COLETTA E ALESSIA CIANCI (già calciatrici tesserate per la Soc. ASD Orlandia 97, attualmente tesserate per la Soc. SS Lazio CF), ANNA MORELLO, NOEMI FABIANA VITALE, DILETTA TRASSARI E GAIA FABIO (già calciatrici tesserate per la Soc. ASD Orlandia 97, attualmente tesserate per la Soc. ASD Virtus Capo D'Orlando) E LA SOCIETA' ASD ORLANDIA 97 (nota n. 1060/1210pf11-12/MS/vdb del 3.9.2012).

La Procura Federale, con atto 03-09-2012 deferiva innanzi a questa Commissione i sottonotati tesserati

1. Sig. Leuccio Tonarelli, vice presidente dell'A.S.D. Orlandia 97.
2. Sig.na Cristina Coletta, calciatrice tesserata con A.S.D. Orlandia 97.
3. le calciatrici tesserate con la soc. A.S.D. Orlandia 97, Melania Ricci, Anna Morello, Clara Lazzara, Valentina Minciullo, Maria Cusmà Piccione, Fabiana Vitale, Rita Zodda, Nunziatina Spinella, Diletta Trassari, Gaia Fabio e Alessia Cianca.

Per rispondere delle violazioni così come per ciascuno indicato nel capo di incolpazione; deferiva, inoltre, la soc. A.S.D. Orlandia 97 per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati.

Fatto

La Sig.ra Valeria Catania Presidente dell'A.S.D. Orlandia 97, con atto del 22-05-2012, denunciava alla Procura Federale, che in occasione della trasferta a Napoli per l'ultimo incontro di campionato di calcio femminile categoria A2 che si sarebbe dovuto giocare il 06-05-2012 con la ASD Carpisa-Yamamay Napoli, a seguito di una lite insorta tra il vicepresidente e allenatore Leuccio Tonarelli e la calciatrice Cristina Coletta, quest'ultima, dopo aver pronunciato frasi offensive nei confronti del dirigente, provocandone peraltro una reazione verbale, aveva abbandonato la comitiva dichiarando che non avrebbe partecipato alla trasferta.

Il presidente della soc. Orlandia, denunciava inoltre, che le altre atlete al termine del trasferimento da Capo d'Orlando a Messina, avevano manifestato l'unanime decisione di interrompere la trasferta e di rientrare ai propri domicili, per la gravità dei fatti accaduti, obbligando in tal modo la società a comunicare alla squadra ospitante, la rinuncia a partecipare alla gara, con le conseguenze che tale atto comportava.

La Procura Federale, attivata una approfondita indagine sentiva tutti i soggetti che avevano preso parte alla vicenda, acclarando, quanto, di seguito si riassume.

La Coletta e la Cianci, militanti con la ASD Orlandia 97 da 3 anni, beneficiavano di un alloggio loro fornito dalla società, alloggio che al termine del campionato in corso avrebbero dovuto lasciare.

Per questo motivo le due atlete avevano tempestivamente chiesto al Tonarelli, la possibilità, in occasione della trasferta a Napoli, di portare al seguito i bagagli contenenti

gli effetti personali che avrebbero poi consegnato ai famigliari venuti a Napoli in occasione dell'incontro di calcio.
Il Tonarelli a dire delle due giovani avrebbe risposto evasivamente, riservandosi la decisione prima della partenza, risposta mai pervenuta.
Il 5 maggio in occasione del raduno per la trasferta, la Coletta e la Cianci erano rimaste presso l'abitazione per il confezionamento dei bagagli contenenti gli oggetti personali, che avevano poi inviato insieme alle borse da gioco sull'auto di una compagna di squadra, Nunziatina Spinella.
Mentre attendevano l'arrivo del pullman, erano state raggiunte da una telefonata di una loro compagna che le avvisava che il Tonarelli, non aveva caricato il bagaglio, lasciandolo presso la sede della società, in quanto le ridotte dimensioni dell'automezzo non consentivano eccedenze.
Sentita dalla Procura la Coletta riferiva che tale decisione l'aveva irritava al punto che all'arrivo del pullman, era salita a bordo e recuperata la propria borsa, aveva comunicato al Tonarelli che non sarebbe partita per Napoli, non essendo sua intenzione viaggiare in condizioni tanto disagiate.
Alle repliche del Tonarelli, faceva seguito il fermo atteggiamento della giovane decisa a non partire; il che provocava una reazione del primo culminante in una frase offensiva pronunciata in siciliano "cacà Coletta" equivalente al "vaff……", frase che determinava una altrettanto offensiva reazione della seconda che rivolta al Tonarelli lo apostrofava con un "vaff…… tu".
A seguito di quest'ultima frase il Tonarelli – riferisce la Coletta – si scagliava contro la giovane e malgrado la presenza della Cianci che si frapponeva tra i due, il Tonarelli riusciva a colpire con un "ceffone" la ragazza, scatenando un parapiglia subito sedato dall'intervento dell'altro dirigente Sig. Fogliani, che allontanato il Tonarelli, cercava di calmare gli animi; anche alcune compagne di squadra intervenivano nella circostanza per rasserenare la giovane.
Sedata la lite, la Coletta si allontanava mentre il pullman con a bordo le altre calciatrici partiva alla volta di Messina.
Qui giunto le calciatrici comunicavano, per la voce del loro capitano Anna Morello, la intenzione, per la gravità dei fatti accaduti, di non proseguire il viaggio e anzi la volontà di tornare a Capo d'Orlando, con un mezzo diverso dal pullman.
Da tale decisione si dissociavano solo due calciatrici, la Sardu e la Soro che avevano manifestato l'intenzione di proseguire il viaggio.
Per questi motivi la società aveva dovuto comunicare alla Carpisa-Yamamay Napoli, la impossibilità di presentarsi per la gara.
La Coletta, riferiti i fatti così come esposti indicava, a conferma degli stessi le persone presenti ed in particolare la collega Cianci che venutasi a trovare a contatto con l'amica aveva in parte subito l'aggressione del Tonarelli nel momento in cui questi aveva colpito con un violento schiaffo, la Coletta.
Quest'ultima aggiungeva di essere stata, nel passato, oggetto di poco gradite espressioni a sfondo sessuale, da parte del Tonarelli.
Riferiva, infine, che dopo l'accaduto a causa del permanere di un forte dolore al viso si era recata presso il pronto soccorso dell'Ospedale civico accompagnata dalla mamma di una compagna, la Sig.ra Vanessa Iuculano, dove gli veniva diagnosticata "*una contusione*

Temporo-mandibolare dx post-traumatica con una prognosi di gg. 14"; e successivamente di aver sporto denuncia-querela, per i reati di "lesioni, ingiurie e minacce" presso il Commissariato di Capo d'Orlando producendo copia di tale denuncia.
La procura procedeva all'interrogatorio del Tonarelli, il quale pur ammettendo sostanzialmente la lite negava di aver rivolto frasi offensive alla Coletta, ma in particolare di averla colpita con uno schiaffo, negando anche di essere entrato in contatto fisico con la stessa.
Venivano, inoltre, sentiti, oltre al dirigente accompagnatore Sig. Fogliani, anche tutte le atlete partecipanti alla trasferta, con esito contrastante non avendo le più, visto o ritenuto di riferire l'episodio dello schiaffo.
Tutte, comunque, ad eccezione delle due dissociate, Sardu e Soro, ammettevano di essersi rifiutate di partire e di non rientrare in sede con il pullman.
All'esito delle indagini la Procura Federale disponeva il deferimento del dirigente Leuccio Tonarelli;
delle calciatrici Coletta Cristina, Cianci Alessia, Morello Anna, Radici Melania, Minciullo Valentina, Tressari Diletta, Vitale Noemi Fabiana, Fabio Gaia, Lazzara Clara;
oltreché della soc. A.S.D. Orlandia 97 per le violazioni di cui al capo di incolpazione.
A nome delle calciatrici veniva depositata memoria difensiva con la quale in via principale si chiede il proscioglimento di tutte le atlete, con riferimento al rifiuto di proseguire il viaggio e quindi per la mancata partecipazione alla gara con la soc. Carpisa, per aver agito le stesse in stato di necessità causato dal fatto ingiusto posto in essere dal Tonarelli, che avrebbe provocato in tutte le giovani il comprensibile timore che potesse compiere atti violenti anche nei loro confronti.
In subordine si chiede una sanzione mite.
In ordine alla violazione contestata alla sola Coletta, di violazione della c.d. clausola compromissoria, prevista dall'art. 30 dello Statuto, per aver sporto denuncia-querela nei confronti del dirigente Leuccio Tonarelli senza richiedere la presunta autorizzazione alla F.I.G.C., richiede il proscioglimento sotto un duplice profilo, dell'assenza dell'elemento soggettivo e che il reato sarebbe stato comunque perseguibile essendo procedibile d'ufficio.
All'inizio della riunione odierna le Signore Cianci Alessia, Cusmà Piccione Maria, Morello Anna, Radice Melania, Minciullo Valentina, Trassari Diletta, Vitale Noemi Fabiana, Fabio Gaia, Lazzara Clara, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.
In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
"*La Commissione disciplinare nazionale,*
rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, le Signore Cianci Alessia, Cusmà Piccione Maria, Morello Anna, Radice Melania, Minciullo Valentina, Trassari Diletta, Vitale Noemi Fabiana, Fabio Gaia, Lazzara Clara, tramite il proprio difensore ["pena base, per tutte, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate ciascuna, da scontarsi in gare ufficiali, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a 1 (una) gara, da scontarsi in gare ufficiali;];
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di

primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti delle predette".
Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.
All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale riportandosi al deferimento ha concluso per l'irrogazione delle seguenti sanzioni:
squalifica per 2 (due) giornate ciascuno, da scontarsi in gare ufficiali alle calciatrici Maria Rita Zodda e Nunziatina Spinella;
squalifica per mesi 6 (sei) e ammenda di € 500,00 (€ cinquecento) alla calciatrice Cristina Coletta;
inibizione di anni 1 (uno) al dirigente Leuccio Tonarelli;
ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) per la Società ASD Orlandia 97.
E' altresì comparsa il legale della Coletta, la quale si è riportata alle memorie difensive depositate nei termini, chiedendone l'accoglimento.
I fatti nella loro obbiettiva gravità appaiono ampiamente provati ed in particolare non sembra potersi revocare in dubbio che il Tonarelli abbia colpito la Coletta con un violento schiaffo, fatto questo estremamente grave che si pone come causa prima di quanto poi accaduto.
Che il Tonarelli sia ricorso alla violenza è confermato non solo dalla Coletta personalmente coinvolta nell'aggressione, ma anche dalla Spinella (v. interr. all. 13) dalla Zadda (all. 12) e soprattutto dalla Cianci (all. 14) le cui dichiarazioni in ordine agli accadimenti, appaiono precise e circostanziate.
Ma ciò che esclude ogni ipotesi mistificatoria è il certificato del pronto soccorso del nosocomio di S. Agata di Militello rilasciato in data 05-05-2012 alle ore 13,26 (poco dopo i fatti) in cui è riportata la diagnosi di "*trauma emivolto dx con sospetta lussazione mandibolare*"
Appare,peraltro, ininfluente, ai fini della sanzione, appurare se le espressioni offensive siano state pronunciate prima dal Tonarelli o dalla Coletta, essendo le stesse comunque sufficienti ad integrare, per entrambi la violazione contestata con l'atto di incolpazione;
così come, per la Coletta, il manifestato rifiuto di partire e la violazione della clausula compromissoria, realizzatasi con la presentazione della denuncia-querela, costituiscono una palese violazione degli artt. 1 co. 1 e 2 e dell'art. 15 C.G.S.
La Coletta, infatti, ha ammesso di essersi rifiutata di partire per Napoli, di aver profferito frasi offensive all'indirizzo del proprio dirigente Tonarelli ed infine di aver presentato nei confronti di quest'ultimo una denuncia-querela, senza richiedere la prescritta autorizzazione.
In ordine quindi alla violazione della c.d. clausula compromissoria, non può invocarsi, come prospettato nell'atto difensivo, né la carenza dell'elemento soggettivo essendo la presunta azione della denuncia-querela, un atto assolutamente volontario, né tantomeno

la ipotizzata perseguibilità d'ufficio dei fatti essendo gli stessi al momento della presentazione dell'atto introduttivo perseguibili a querela di parte per essere la prognosi indicata dai sanitari del p.s. inferiore ai 20 giorni.
Per lo stesso motivo il rifiuto di partire manifestato prima, ancora degli accadimenti, non può esser giustificato dal diniego espresso dal Tonarelli, di non caricare i bagagli personali.
La sanzione dovrà, tuttavia, tener conto del fatto che le violazioni poste in essere dalla Coletta sono la diretta conseguenza del comportamento assolutamente deprecabile ed insensato compiuto dal Tonarelli, e pertanto potrà essere contenuta nel minimo edittale di mesi sei di squalifica ed € 500,00 di ammenda.
Sono altresì responsabili, per il rifiuto di recarsi a Napoli per la gara con la Società ASD Carpisa tutte le calciatrici deferite, la maggior parte delle quali hanno definito il presente giudizio, con il patteggiamento.
Alle restanti due Maria Rita Zodda e Nunziatella Spinella deve esseree inflitta la sanzione di due turni di squalifica.
La sanzione più grave deve esere posta a carico del Tonarelli, non tanto e non solo per aver fatto ricorso alla violenza, ma anche e soprattutto perché per il ruolo rivestito avrebbe dovuto gestire la situazione venutasi a creare con maggior senso di responsabilità.
Sanzione equa appare quella di anni tre di inibizione.
La società ASD Orlandia 97, deve essere sanzionata con un'ammenda di € 1.500,00.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

▪ squalifica di 1 (una) giornata ciascuna, da scontarsi in gare ufficiali, per Cianci Alessia, Cusmà Piccione Maria, Morello Anna, Radice Melania, Minciullo Valentina, Trassari Diletta, Vitale Noemi Fabiana, Fabio Gaia, Lazzara Clara ;

Accoglie il deferimento e per l'effetto infligge le seguenti sanzioni:
Maria Rita Zodda, 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali;
Nunziatina Spinella, 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali;
Coletta Cristina, mesi sei di squalifica ed ammenda di € 500,00 (cinquecento/00);
Tonarelli Leuccio, anni 3 (tre) di inibizione;
ASD Orlandia 97 l'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

(107) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE ITALO ROSSINI (all'epoca dei fatti socio unico dal 23.6.2011 all'1.12.2011 e di maggioranza dal 2.12.2011 al 13.4.2012 della Soc. Alessandria Calcio 1912 Srl, nonché Agente di calciatori), MATTEO MOSSINI (Agente di calciatori) FABIO CUSARO (all'epoca dei fatti calciatori tesserato per la Soc. AC Monza Brianza 1912 Spa ed attualmente tesserato per la Soc. Tritium Calcio 1908 Srl) E LE SOCIETA' ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl E AC MONZA BRIANZA 1912 Spa (nota n. 1970/141pf11-12/AM/ma del 9.10.2012).

Il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione i soggetti di seguito indicati, per rispondere delle violazioni così testualmente specificate:

1. Rossini Cesare Italo

1.1 "*per la violazione del disposto di cui all'art.1, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 11, comma 1 lett. b, e 19, comma 3, del vigente regolamento Agenti di calciatori, nonché ancora di tutte tali norme in via autonoma, per essere stato socio unico, dal 23.6.2011 all'1.12.2011, e di*

maggioranza dal 2.12.2011 al 13.4.2012, dell'Alessandria Calcio 1912 s.r.l. ed al contempo agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C.;"

1.2 "per la violazione del disposto di cui all'art.1, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via *autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 20, comma 9, e 19, comma 3, del vigente regolamento Agenti di calciatori, nonché ancora di tutte tali norme in via autonoma, per aver consentito che l'agente sig. Matteo Mossini assistesse il calciatore sig. Cusaro Fabio in occasione del tesseramento per l'Alessandria Calcio 1912 s.r.l., di cui al contratto economico del 26.1.2012, in palese conflitto di interessi essendo i due agenti entrambi soci della Studio Assist & Partners s.r.l., Società peraltro beneficiaria dei compensi derivanti dall'attività di agente per il tesseramento di tale calciatore, ed essendo al contempo l'Avv. Cesare Italo Rossini socio di maggioranza della Società calcistica appena citata;"*

2. Mossini Matteo

2.1 "*per la violazione del disposto di cui all'art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt.20, comma 9, e 19, comma 3, del vigente regolamento Agenti di calciatori, nonché ancora di tutte tali norme in via autonoma, per avere assistito il calciatore sig. Cusaro Fabio in occasione del tesseramento per l'Alessandria Calcio 1912 s.r.l., di cui al contratto economico del 26.1.2012, in palese conflitto di interessi essendo socio unitamente all'Avv. Cesare Italo Rossini dello Studio Assist & Partners s.r.l., Società peraltro beneficiaria dei compensi derivanti dall'attività di agente per il tesseramento di tale calciatore, ed essendo al contempo l'Avv. Cesare Italo Rossini socio di maggioranza della Società calcistica appena citata;"*

2.2 "*per la violazione del disposto di cui all'art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 19, commi 2 e 3, del vigente regolamento Agenti di calciatori, nonché ancora dall'art.93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse inserito nel contratto economico tra la Alessandria Calcio 1912 s.r.l. ed il sig. Fabio Cusaro del 26.1.2012, in occasione del quale ha assistito il calciatore;"*

3. Cusaro Fabio

"per la violazione del disposto di cui all'art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art.21, comma 5, del vigente regolamento Agenti di calciatori, nonché dall'art.93, comma 1, delle N.O.I.F., nonché ancora di tutte tali norme anche in via autonoma, per non essersi assicurato che nel contratto datato 26.1.2012 dallo stesso stipulato con l'Alessandria Calcio 1912 s.r.l., fosse indicato il nominativo e la qualifica di intervento del sig. Matteo Rossini, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato;"

4. Società ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl

"ai sensi dell'art.4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dal proprio socio unico dal 23.6.2011 all'1.12.2011, e di maggioranza dal 2.12.2011 al 13.4.2012, Avv. Cesare Italo Rossini;"

5. Società AC MONZA BRIANZA 1912 SpA

“ai sensi dell’art.4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dal proprio tesserato all’epoca dei fatti, sig. Fabio Cusaro;”.

All’inizio della riunione odierna i deferiti, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“*La Commissione disciplinare nazionale,*

rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Cesare Italo Rossini, Matteo Rossini, Fabio Cusaro e le Società Alessandria Calcio 1912 Srl e AC Monza Brianza 1912 Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Cesare Italo Rossini, sanzione della sospensione della licenza di mesi 24 (ventiquattro), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 18 (diciotto); pena base per il Sig. Matteo Mossini, sanzione della sospensione della licenza di mesi 12 (dodici), oltre all’ammenda 6.000,00 (€ seimila/00) diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 8 (otto), oltre all’ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00); pena base per il Sig. Fabio Cusaro, sanzione della ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00); pena base per la Società Alessandria Calcio 1912 Srl, sanzione della ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS all’ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00); pena base per la Società AC Monza Brianza 1912 Spa, sanzione della ammenda di € 1.800,00 (€ milleottocento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS all’ammenda di € 1.200,00 (€ milleduecento/00);];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della seguenti sanzioni:

- *per il Sig. Cesare Italo Rossini, sanzione della sospensione della licenza di mesi 18 (diciotto);*
- *per il Sig. Matteo Mossini, sanzione della sospensione della licenza di mesi 8 (otto), oltre all’ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00);*
- *per il Sig. Fabio Cusaro, sanzione della ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00);*
- *per la Società Alessandria Calcio 1912 Srl, sanzione della ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00);*
- *per la Società AC Monza Brianza 1912 Spa, sanzione della ammenda di € 1.200,00 (€ milleduecento/00);*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.